



Circolare 1/2017

Temi:

- | | | |
|--|--|---|
| + Click day - agevolazioni fiscali per hotel | + Dichiarazione di intento | + Imposta sostitutiva per i redditi prodotti all'estero |
| + Click day - digitalizzazione | + Tariffa ACI | + Limiti contabilità semplificata |
| + Novità rimborsi IVA | + Rivalutazione beni strumentali, partecipazioni e terreni | + Limiti liquidazione IVA trimestrali |
| + Compensazione credito IVA | + Nuova dichiarazione di successione | + Limiti contabilità di magazzino |
| + Nuova denominazione per l'Unico | + Franchigia successione e donazione | + Regolamento UE - servizi immobiliari |
| + Dichiarazione IVA | + Canone RAI | + Regolamento UE - Stand in fiere |
| + Riduzione tasso legale | + Esonero Canone RAI | + Scadenze |
| + Principio di cassa | | |

Click day - Agevolazioni fiscali per hotel

Il **click day** per il riconoscimento per l'anno 2016 del credito di imposta nella misura del **30%** delle spese sostenute per la **riqualificazione delle strutture alberghiere** è stato posticipato al **7 febbraio 2017** (in precedenza 2 febbraio 2017).

Per i periodi di imposta 2017 e 2018 l'agevolazione è stata incrementata dal 30% al 65%. L'utilizzo del credito deve avvenire in due, anziché 3 rate. L'agevolazione fiscale è concessa nel quadro dei **fondi messi a disposizione** e fino al raggiungimento del **limite totale annuo previsto**.

Click day - digitalizzazione

Il **click day** per le spese riguardanti la **digitalizzazione** è stato stabilito per il giorno 22 febbraio 2017.

Per quanto riguarda il click day conta l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Pertanto non è possibile garantire in anticipo il riconoscimento di tale credito.

Nel caso in cui nel corso del 2016 ha sostenuto suddette spese, La preghiamo di mettersi in contatto con il Suo consulente.

Novità rimborsi IVA

Il limite per la richiesta del rimborso del credito IVA **senza l'apposizione per visto di conformità** è stata aumentata da Euro 15.000 ad **Euro 30.000**. Il limite si applica separatamente a quello delle compensazioni, ma devono essere presi in considerazione le richieste trimestrali nonché il credito a rimborso richiesto nella dichiarazione IVA annuale.

Il limite per la **compensazione** del credito IVA senza l'apposizione del visto di conformità è rimasto invariato, ossia **Euro 15.000** (indipendentemente da quanto richiesto nelle compensazioni trimestrali).

Compensazione credito IVA

Il credito IVA inferiore ad Euro 5.000 può essere utilizzato in compensazione anche prima dell'invio della dichiarazione dei redditi. Diversamente, il credito IVA compreso tra Euro **5.000 e 15.000**, può essere utilizzato in compensazione a partire dal giorno **16 del mese successivo** a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2017 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2017). In tutti i casi in cui l'utilizzo in compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni

	<p>singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking. Per la compensazione dei crediti IVA superiori ad Euro 15.000 è necessaria l'apposizione del visto di conformità.</p>
Nuova denominazione per l'Unico	<p>La precedente denominazione della dichiarazione dei redditi Modello Unico è stata sostituita da "Modello Redditi 2017". Il motivo di tale cambiamento è dovuto all'obbligo sorto nel 2017 di presentazione della dichiarazione IVA separata.</p>
Dichiarazione IVA	<p>La scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA 2017 anno 2016 è prevista per il 28 febbraio 2017. La scadenza della dichiarazione per gli anni successivi è stabilita al 30.04.</p>
Riduzione tasso legale	<p>Ai sensi dell'articolo 1284 del Codice Civile la modifica del tasso di interesse legale deve avvenire annualmente. Con pubblicazione della gazzetta ufficiale del 14 dicembre 2016 il tasso di interesse legale viene ridotto dall'attuale 0,20% al 0,1% a partire dal 1° gennaio 2017. Il tasso di interesse legale viene maggiormente utilizzato nel calcolo dei ravvedimenti operosi e dei diritti di usufrutto.</p>
Principio di cassa	<p>La retribuzione dei lavoratori dipendenti deve essere pagata entro il 12 gennaio 2017, in modo che le stesse, nel periodo di imposta 2016, possano essere attribuite ai dipendenti e possano essere certificate con i modelli CU/2017 e Modello 770/2017. I datori di lavoro, invece, possono dedurre il costo nel periodo di imposta 2016 anche in caso di pagamento avvenuto dopo tale data.</p> <p>I compensi dei lavoratori autonomi e amministratori possono essere dedotti nel periodo di imposta 2016 solamente se vengono pagati entro il 12 gennaio 2017.</p>
Dichiarazione di intento	<p>Le dichiarazioni di intento che verranno inviate entro il prossimo 28 febbraio 2017 mediante vecchio modello, restano valide, se è stato indicato il limite del plafond (campo 1) ed è inviata limitatamente ad un'operazione (campo 2). Nei nuovi modelli, da inviarsi dopo il 1° marzo 2017, è stata eliminata la previsione della validità temporale (p.es. 1.1-31.12, campo 3).</p>
Tariffa ACI	<p>Per il calcolo del fringe benefit possono essere utilizzate le tabelle delle Tariffe ACI http://www.aci.it le quali vengono annualmente aggiornate.</p> <p>La determinazione forfettaria del fringe benefit è da calcolare se i dipendenti o lavoratori autonomi (amministratore o manager) usano l'autovettura aziendale anche per fini privati, ossia promiscuamente. La relativa concessione deve risultare da specifici documenti (contratto di lavoro, accordi, verbale di consegna).</p> <p>Il fringe benefit concorre al reddito da lavoro dipendente e confluisce in busta paga per cui sono soggetti ad imposizione fiscale e contributive. Se viene emessa fattura dell'auto aziendale al dipendente, allora il fringe benefit non è da indicare nella busta paga. Consigliamo ai nostri clienti di emettere fattura anticipata con IVA inclusa per l'uso del veicolo.</p>
Rivalutazione beni strumentali, partecipazioni e terreni	<p>E' prevista nuovamente la possibilità di rivalutare i beni d'impresa con il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili.</p> <p>La rivalutazione dei terreni e del valore delle partecipazioni consente a persone fisiche (non giuridiche) di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data del 1° gennaio 2017 con il versamento di un'imposta sostitutiva all'8%.</p>

Nuova dichiarazione di successione

A partire dal **23 gennaio 2017** la dichiarazione di successione può essere presentata in via telematica mediante un nuovo modello messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. A partire dal 1° gennaio 2018 l'invio telematico diverrà obbligatorio.

Franchigia successione e donazione

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha, con una decisione senza precedenti, ribaltato l'unanime orientamento in materia di calcolo delle imposte di successione. Sin dai tempi dell'introduzione nel nostro ordinamento del sistema d'imposizione ad aliquote fisse - applicate esclusivamente agli importi eccedenti determinate franchigie di esenzione - prassi e dottrina hanno sempre concordemente inteso applicabile il cosiddetto "coacervo delle donazioni", ovvero quel meccanismo per il quale nel calcolare gli importi esenti da imposizione (in quanto sotto franchigia) non vada preso in considerazione il valore entrato in successione bensì anche la somma di tutti gli importi già precedentemente donati. L'applicazione dell'orientamento della Cassazione permetterebbe dunque di poter fruire in sede di successione dell'intero importo della franchigia, indipendentemente dal fatto.

Canone RAI

La Finanziaria 2017 ha ridotto l'importo del canone Rai che è passato da Euro 100 ad Euro 90, il quale viene addebitato in 10 rate (da gennaio ad ottobre) sulle fatture dell'energia elettrica.

Esonero canone RAI

Quei soggetti che **non detengono** apparecchi televisivi oppure ricadono in una delle categorie esonerate, devono presentare **ogni** anno entro il **31 gennaio** una specifica dichiarazione. Dato che la prima rata del canone RAI viene addebitata nella fattura dell'energia elettrica di gennaio, si consiglia di presentare la dichiarazione prima della scadenza di cui sopra, per evitare di dover presentare un'istanza di rimborso per la parte indebitamente addebitata. Il relativo modello può essere reperito sul sito dell'Agenzia delle Entrate, quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero al www.canone-rai.com. La dichiarazione deve essere inviata da parte del contribuente ovvero da un suo delegato:

- telematicamente tramite Entratel o Fisconline;
- tramite PEC al cp22.sat@postacertificata.rai.it;

tramite raccomandata ad: Agenzia delle Entrate, Ufficio Torino 1, Sportello abbonamenti TV, Casella postale 22, 10121 Torino.

Imposta sostitutiva per i redditi prodotti all'estero

Per le persone fisiche residenti all'estero che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia è prevista la possibilità di assoggettare i propri redditi prodotti all'estero ad un'imposta sostitutiva pari ad Euro 100.000. Ai fini dell'applicabilità del regime è necessario che gli interessati non risultino fiscalmente residenti in Italia per un periodo di almeno nove anni nel corso dei dieci anni precedenti all'opzione e che l'Agenzia delle Entrate presti il suo consenso nell'ambito di un apposito interpellato.

Limiti contabilità semplificata

Per tutti quei clienti per i quali non gestiamo internamente la contabilità, chiediamo gentilmente di voler verificare il rispetto per **l'anno di imposta 2017 dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata**. I limiti sono i seguenti:

- Per le prestazioni di servizi: Euro 400.000 (ricavi nell'anno 2016)
Per altre attività: Euro 700.000 (ricavi nell'anno 2016)

Imprenditori, società di persone ed enti non commerciali possono adottare il regime di contabilità semplificata se rispettano i limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata. Le società di capitale sono obbligatoriamente tenute al regime

Limiti liquidazione IVA trimestrali

di contabilità ordinaria.

Per tutti quei clienti per i quali non gestiamo internamente la contabilità, chiediamo gentilmente di voler verificare il rispetto per l'anno di imposta 2017 dei requisiti per le **liquidazione IVA trimestrali**. Valgono i seguenti limiti:

Per le prestazioni di servizi: Euro 400.000 (ricavi nell'anno 2016)

Per altre attività: Euro 700.000 (ricavi nell'anno 2016)

Limiti contabilità di magazzino

Tutte le imprese che negli anni 2014 e 2015 hanno registrato ricavi di importo superiore ad Euro 5,16 milioni e rimanenze di importo superiore ad Euro 1,033 milioni, a partire dal 1° gennaio 2017 sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino.

Regolamento UE - servizi immobiliari

A decorrere dall'1.1.2017 sono entrate in vigore le disposizioni di uno specifico Regolamento UE (1042/2013) contenente la definizione di "beni immobiliari" e l'individuazione dettagliata delle prestazioni di servizi relativi a tali beni.

I **servizi immobiliari** comprendono tutti quei servizi per i quali **l'immobile** risulta **l'elemento fondamentale** e questo risulta essere **essenziale e indispensabile** per l'esecuzione del contratto.

Per tali prestazioni si applica **l'IVA del Paese** nel quale l'immobile è situato (secondo il dispositivo dell'art. 7-quater Dpr 633/1972). In esso ricadono p.es. l'elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per un terreno, l'edificazione o la demolizione, la locazione o affitto di immobili, lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione, compresi lavori di pulizia nonché montaggio ed installazione di macchinari ed attrezzature che diventano parte dell'immobile.

Per i **servizi immobiliari** resi in altri Paesi nei confronti di **soggetti privati**, la fattura è da emettere con l'applicazione dell'IVA del Paese nel quale l'immobile è situato. Per poter indicare l'IVA estera, risulta necessaria la **registrazione** presso il Paese estero.

Nel caso in cui le prestazioni di servizio **non sono legate ad uno specifico immobile** (p.es. servizi di consulenza che non sono specificamente legati al trasferimento di diritti di beni immobili o l'elaborazione di planimetrie, se queste non sono attribuibili ad una particolare proprietà) queste sono considerate come servizi generici ai quali si applica il principio di applicazione dell'IVA nel Paese del **committente**.

Regolamento UE - Stand in fiere

Per il **noleggio** o la **messa a disposizione** di stand in fiera occorre valutare se possono essere considerati come servizi immobiliari. L'IVA è da applicare nel Paese in cui ha luogo la fiera.

Nel caso in cui oltre all'affitto dello stand sia fornito un pacchetto di servizi correlati necessari all'espositore (p.es. presentazione e progettazione dello stand, trasporto e stoccaggio delle esposizioni, fornitura di macchinari, fornitura dell'energia, connessione Internet, riscaldamento, aria condizionata, installazione di cavi, assicurazione, pubblicità) occorre considerare tale operazione come **servizio generico** e pertanto l'IVA è dovuta nel **Paese del committente**.



SCADENZE

31 gennaio

- Dichiarazione dell'esonero del canone RAI

7 febbraio

- Click day bonus ristrutturazione alberghi

9 febbraio	- invio telematico delle spese sanitarie (posticipate al 9.02, in precedenza 31.01)
16 febbraio	- Versamento IVA del mese di gennaio 2017 per i contribuenti mensili
	- Versamento ritenute d'acconto e alla fonte del mese di gennaio sui compensi, provvigioni e redditi di capitale con codice tributo 1040
	- Saldo dell'imposta sostitutiva su TFR
20 febbraio	- Comunicazione e pagamento dei contributi Enasarco del IV trimestre
25 febbraio	- Invio elenchi INTRASTAT vendite e servizi resi per il mese di gennaio
28 febbraio	- Invio della dichiarazione IVA annuale
7 marzo	- Invio dei Mod. CU/2017 all'Agenzia delle Entrate
16 marzo	- Versamento IVA del mese di febbraio 2017 per i contribuenti mensili
	- Versamento ritenute d'acconto e alla fonte del mese di febbraio sui compensi, provvigioni e redditi di capitale con codice tributo 1040
	- versamento della tassa vidimazione libri sociali per le società di capitali
	- Invio ai percettori dei modelli CU/2017
31 marzo	- Consegna delle certificazioni degli utili corrisposti

Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente il Vs. consulente di fiducia.

Il Vostro Team di Consulenti

Questa circolare costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.